CAMERA DEI DEPUTATI N. 1804

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MENEGHETTI, PELLIZZARI, TOMBESI, ZANFORLIN

Presentata il 19 giugno 1980

Norme in materia di trattamenti insetticidi ed acaricidi sulle colture agricole

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le api mellifiche e gli altri insetti pronubi (Apidi sociali e solitari) compiono una funzione di straordinario peso per l'economia agricola; la produzione degli alberi da frutto e delle leguminose foraggere, due cardini dell'agricoltura italiana, è strettamente interdipendente dalla attività di tali insetti anche perché, per ragioni naturali e per gli attuali indirizzi selettivi della frutticoltura e della praticoltura, le *cultivar* delle specie citate sono in prevalenza autosterili.

In verità il progresso agricolo, con le sue tecnologie avanzate e la meccanizzazione spinta ha da un lato ingigantito le esigenze di impollinazione delle piante (monocolture, colture per seme ibrido, colture forzate o sotto serra) mentre, dall'altro lato, ha enormemente ridotto le popolazioni di Apidi impollinatori che vivono allo stato selvatico.

Pertanto l'agricoltura razionale e progredita valorizza ed esalta ora il ruolo delle api mellifiche, divenute i rappresentanti pressoché esclusivi della entomofauna utile alla fecondazione vegetale, le sole che possano risolvere il critico problema venutosi a creare.

Da quanto detto emerge chiaramente che le api hanno un valore molto maggiore per gli agricoltori che per gli stessi apicoltori. In Italia (valutazioni analoghe sono state fatte in altri Paesi) è stato calcolato che, contro i 14-15 miliardi circa che le api fruttano annualmente ai propri allevatori in miele, cera ed altri prodotti, due mila e più miliardi sono resi all'agricoltura mediante un servizio di impollinazione ancor oggi il più delle volte causale ed ignorato anche se, in regioni all'avanguardia agricola come l'Emilia-Romagna, esso si sta evolvendo in una pratica agricola vera e propria.

A parte il quadro agricolo, con tutte le implicazioni produttive ed economiche, non si può sottacere che, attraverso l'im-

pollinazione della maggioranza delle piante selvatiche, l'ape contribuisce sostanzialmente alla tutela, conservazione e restaurazione dell'ambiente.

Difendere e migliorare l'impollinazione è quindi non solo un imperativo cui la moderna agricoltura non può sottrarsi, pena una diminuzione drastica del raccolto delle principali colture, ma un impegno che trascende e va al di là di questo pur importantissimo fatto per investire l'equilibrio biologico globale e l'autoregolazione della natura.

Per difendere l'indispensabile impollinazione il primo passo è una rigida disciplina dell'uso degli antiparassitari, insetticidi in primo luogo, il cui spargimento indiscriminato sulle piante in fiore provoca annualmente vere e proprie stragi di insetti utili, quasi sempre con effetti ben scarsi se non nulli sugli insetti che si intende combattere, perché i trattamenti in piena fioritura sono intempestivi ed inefficaci.

Le imprescindibili necessità della fitoterapia, che gli agricoltori legittimamente praticano, possono e debbono conciliarsi con una ragionevole salvaguardia della vita delle api, che gli apicoltori a buon diritto pretendono, nell'interesse dell'una e dell'altra categoria ma soprattutto nell'interesse superiore dell'economia nazionale e dell'ecologia. La scomparsa di milioni di insetti pronubi, quale sistematicamente avviene, provoca enormi danni all'agricoltura, favorisce il deterioramento dell'ambiente e mette gli apicoltori in condizioni precarie, contribuendo in misura elevata al fenomeno di progressivo abbandono di questo particolare, prezioso allevamento.

Si tratta di un problema sentito e ampiamente dibattuto sul piano mondiale, europeo ed extra europeo. In taluni Paesi disposizioni legislative per la protezione delle api sono già state prese, come in Francia (Legge del 7 marzo 1975, *Journal Officiel* n. 56) e in Nuova Zelanda (*Apiares Act* 1969). In tutti gli altri Paesi speciali provvedimenti sono allo studio.

In Italia esistono decreti di alcune giunte regionali che vietano trattamenti in fioritura alle colture legnose ed erbacee frequentate dalle api con fitofarmaci dannosi alle api stesse (decreti n. 273 e 292, marzo 1974, e n. 767, dicembre 1977, della regione Emilia Romagna; decreto n. 47 del giugno 1975 della regione Piemonte; decreto 9 marzo 1978 della regione Veneto; decreto n. 1970 del marzo 1979 della regione Toscana; articolo 10 della legge regionale « Per l'incremento e la tutela dell'apicoltura » della Regione Toscana).

Stante la competenza amministrativa delle regioni in tale materia è emersa l'esigenza, ai fini del coordinamento e della uniformità della normativa, di proporre la seguente legge cornice che riveste, per i motivi su esposti, i connotati della opportunità e della urgenza.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Al fine di una adeguata protezione del patrimonio apistico nazionale e di un aumento della produzione di semi e di frutti, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano disciplinano, nell'ambito dei pricipi fissati dalla presente legge, l'uso di sostanze insetticide ed acaricide sulle colture foraggere, orticole, frutticole, da seme, floricole e ornamentali, nonché sulle colture durante la produzione di melata.

ART. 2.

Alle regioni e alle provincie autonome è fatto carico di stabilire divieti circa i trattamenti insetticidi ed acaricidi sulle colture di cui al precedente articolo 1 durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi, nonché di stabilire divieti circa l'uso di inappropriate tecniche fitoiatriche a fiore aperto.

ART. 3.

Per le inadempienze alle suindicate disposizioni, nonché a quelle dettate dalle leggi regionali e provinciali, che non costituiscano reato, le regioni e le provincie autonome provvedono alla determinazione di sanzioni amministrative.